



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 2 aprile 2020¹

Causa C-343/19

**Verein für Konsumenteninformation
contro
Volkswagen AG**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria)]

«Procedimento pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia di responsabilità per illeciti civili dolosi o colposi – Luogo dell'evento dannoso – Manipolazione dei valori di emissione di gas dei motori di automobili»

1. Nel 1976 la Corte di giustizia ha affrontato per la prima volta una questione che il legislatore aveva lasciato aperta all'articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles². Essa doveva stabilire se, per determinare la competenza giurisdizionale, il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» fosse quello in cui si era verificato tale danno oppure quello in cui era accaduto il fatto che lo aveva causato³.
2. Al fine di fornire un'interpretazione utile al sistema di ripartizione della competenza giurisdizionale internazionale tra gli Stati membri, la Corte ha ritenuto che si potessero prendere in considerazione entrambi i criteri di collegamento. La soluzione (che era la più ragionevole in quel caso) è divenuta paradigma. A livello puramente teorico, essa non è priva di logica, dato che qualsiasi responsabilità extracontrattuale presuppone un fatto, un danno e un nesso di causalità tra di essi.
3. A livello pratico, la soluzione non è molto chiara, salvo in casi semplici, come quello risolto dalla sentenza Bier. Non lo è, in particolare, quando il danno, per sua natura, non abbia un riflesso materiale: ciò vale per le lesioni che non riguardano l'integrità fisica di una persona o di una cosa determinata, bensì, genericamente, il patrimonio.
4. La Corte, che ha affrontato questi problemi in varie occasioni e sotto profili diversi⁴, ha ora la possibilità di affinare la sua giurisprudenza relativa all'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012⁵.

1 Lingua originale: lo spagnolo.

2 Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

3 Sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166; in prosieguo: la «sentenza Bier»).

4 Inter alia, nelle sentenze dell'11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba (C-220/88, EU:C:1990:8; in prosieguo: la «sentenza Dumez»); del 19 settembre 1995, Marinari (C-364/93, EU:C:1995:289; in prosieguo: la «sentenza Marinari»); del 10 giugno 2004, Kronhofer (C-168/02, EU:C:2004:364; in prosieguo: la «sentenza Kronhofer»). Più recentemente, nelle sentenze del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335; in prosieguo: la «sentenza CDC»); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37; in prosieguo: la «sentenza Kolassa»); del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449; in prosieguo: la «sentenza Universal»), e del 12 settembre 2018, Löber (C-304/17, EU: C:2018:701; in prosieguo: la «sentenza Löber»).

5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

I. Contesto normativo. Regolamento n. 1215/2012

5. Il considerando 16 del regolamento così recita:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

6. Il capo II («Competenza») contiene una sezione intitolata «Disposizioni generali» (articoli 4, 5 e 6) e una denominata «Competenze speciali» (articoli 7, 8 e 9).

7. L'articolo 4 dispone quanto segue:

«1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

(...)».

8. Ai sensi dell'articolo 7:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

II. Procedimento principale e questione pregiudiziale

9. Il Verein für Konsumenteninformation (in prosieguo: il «VKI») è un'organizzazione di consumatori con sede in Austria. Tra i compiti previsti dal suo statuto rientra, in particolare, l'esercizio di azioni giudiziarie a tutela dei diritti dei consumatori che le siano stati ceduti a tal fine.

10. Il 6 settembre 2018, il VKI citava in giudizio dinanzi al giudice del rinvio la Volkswagen AG, società di diritto tedesco con sede in Germania, dove essa produce veicoli a motore.

11. Con la sua domanda, il VKI esercita i diritti di risarcimento dei danni ceduti da 574 acquirenti di autoveicoli. Essa chiede, inoltre, che sia dichiarata la responsabilità della Volkswagen per danni futuri non ancora valutabili. Entrambe le domande riguardano l'installazione, sui veicoli acquistati, di una centralina (un programma di manipolazione) che nascondeva, al banco di prova, i valori reali delle emissioni di gas di scarico, in violazione delle norme del diritto dell'Unione⁶.

⁶ Secondo il VKI, i motori sarebbero dotati di un impianto di manipolazione vietato ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), il quale avrebbe fatto sì che al banco di prova fossero emessi «gas puliti», ovvero rientranti nei limiti previsti. Durante il funzionamento dei veicoli su strada, invece, il volume di gas inquinanti risultava superiore a detti limiti.

12. Il VKI afferma che tutti i consumatori che le hanno ceduto i loro diritti hanno acquistato in Austria, da un concessionario di professione o da un venditore privato, veicoli equipaggiati con un motore progettato dalla Volkswagen. Tali acquisti sono stati effettuati prima che la falsificazione dei dati sui gas di scarico da parte del produttore diventasse di dominio pubblico, fatto avvenuto il 18 settembre 2015.

13. Ad avviso del VKI, il danno per i proprietari dei veicoli consisterebbe nel fatto che, se essi avessero avuto conoscenza della manipolazione denunciata, probabilmente non avrebbero acquistato i veicoli o li avrebbero acquistati ad un prezzo inferiore. La differenza tra il prezzo di un veicolo manipolato e il prezzo effettivamente pagato costituisce un danno, che deve essere risarcito, inerente al legittimo affidamento. In subordine, a fondamento della sua pretesa, il VKI adduce che il valore di un veicolo manipolato, sia sul mercato degli autoveicoli nuovi che sul mercato dell'usato, sarebbe sensibilmente inferiore rispetto a quello di veicoli non manipolati.

14. Il VKI afferma altresì che il danno subito dagli acquirenti è aumentato a causa di consumi di carburante più elevati, peggiori prestazioni di guida o del motore e maggiore usura. Inoltre, si dovrebbe prevedere un'ulteriore riduzione del valore di mercato dei veicoli interessati, che comporterebbero il rischio di ulteriori svantaggi, quali divieti di circolazione o il ritiro dell'omologazione. Al momento della proposizione della domanda, alcuni di tali danni non sarebbero ancora valutabili o non si sarebbero ancora manifestati, cosicché la domanda del VKI a tale riguardo è meramente dichiarativa.

15. Sotto il profilo della competenza giurisdizionale internazionale del giudice dinanzi al quale ha proposto la domanda, il VKI invoca l'articolo 7, punto 2, del regolamento.

16. La Volkswagen chiede il rigetto delle domande del VKI e contesta la competenza giurisdizionale internazionale del giudice del rinvio.

17. In tale contesto, il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt, Austria) solleva la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sia possibile considerare come "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro».

III. Analisi

A. Introduzione

18. L'articolo 7, punto 2, del regolamento, che offre all'attore un foro alternativo a quello generale (vale a dire, al foro corrispondente al domicilio del convenuto in uno Stato membro, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del medesimo regolamento), ha sempre costituito una sfida per l'interprete⁷.

⁷ Lo è in tale regolamento come lo era nella Convenzione del 1968 e nel suo successore, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2000, L 12, pag. 1). Per quanto riguarda il rapporto fra tali strumenti, il considerando 34 del regolamento rammenta l'esigenza di continuità nell'interpretazione, il che consente, in generale, di proiettare sul suo articolo 7, punto 2, la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 5, punto 3, della Convenzione del 1968 e del regolamento n. 44/2001.

19. Data la pluralità e l'eterogeneità delle situazioni idonee a fondare un'azione «in materia di illeciti civili dolosi o colposi», la Corte di giustizia ha dovuto affrontare l'interpretazione della disposizione in contesti molto diversi e, con il passare del tempo, differenti anche da quelli immaginati al momento della sua adozione⁸. Essa ha dovuto adattare e integrare detta disposizione in occasione dei rinvii pregiudiziali provenienti dagli Stati membri⁹.

20. Esistono, tuttavia, alcuni criteri invariabili nell'interpretazione della disposizione: il ruolo centrale dei principi che la presiedono, vale a dire i principi della prevedibilità delle norme (per le parti) e della prossimità tra il giudice competente e la controversia; la preoccupazione di preservare l'utilità della norma speciale, nell'ambito del sistema di delimitazione della competenza, senza però che ciò autorizzi un'interpretazione estensiva¹⁰, e la neutralità di tale norma rispetto alle parti. L'interpretazione, in ogni caso, è autonoma, indipendente sia dalla definizione dell'«evento» e del «danno» negli ordinamenti nazionali, sia dal regime sostanziale applicabile alla responsabilità civile¹¹.

21. L'articolo 7, punto 2, del regolamento presuppone un collegamento particolarmente stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia. Tale collegamento serve a garantire la certezza del diritto e ad evitare che una persona sia convenuta dinanzi a un giudice di uno Stato membro che non abbia potuto ragionevolmente prevedere. Esso agevola, inoltre, la buona amministrazione della giustizia e l'economia processuale¹².

22. Quando il comportamento illecito e le sue conseguenze si situano in Stati membri diversi, il criterio di competenza giurisdizionale si sdoppia, in quanto si ritiene che, in materia di responsabilità extracontrattuale, entrambi i luoghi offrano un collegamento significativo con la controversia. In tali circostanze, l'attore, al momento di esercitare la sua azione, può optare tra due giurisdizioni.

23. Il criterio enunciato all'articolo 7, punto 2, del regolamento mantiene in tal modo il suo effetto utile, che verrebbe meno qualora la disposizione fosse interpretata nel senso che indica soltanto il luogo dell'evento generatore del danno, in quanto tale luogo coincide, di norma, con il domicilio del convenuto¹³. La duplicità dei fori non è stata abbandonata in nessun caso¹⁴.

8 La relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1) spiega (pag. 26) che, in quel momento, il modello era costituito dagli incidenti stradali. All'epoca non si poteva immaginare lo spazio virtuale come contesto della commissione del fatto illecito o come luogo in cui viene subito il danno.

9 L'unica modifica letterale a partire dall'adozione del testo consiste nell'esplicita inclusione del riferimento al luogo in cui l'evento dannoso «può avvenire», che chiarisce la vocazione del testo ad applicarsi a domande di provvedimenti preventivi.

10 Sentenza del 5 giugno 2014, *Coty Germany* (C-360/12, EU:C:2014:1318; in prosieguo: la «sentenza *Coty Germany*»), punto 45), e sentenza *Universal*, punto 25. L'interpretazione non deve essere restrittiva, ma stretta.

11 Così già nella sentenza *Marinari*, punto 19, e successivamente, tra altre, nella sentenza del 27 ottobre 1998, *Réunion européenne e a.* (C-51/97, EU:C:1998:509, punto 15), e nella sentenza *Coty Germany*, punto 43.

12 Sentenza *Bier*, punti 11 e 17; sentenze del 22 gennaio 2015, *Hejduk* (C-441/13, EU:C:2015:28, punto 19), e del 17 ottobre 2017, *Bolagsupplysningen e Ilsjan* (C-194/16, EU:C:2017:766, punto 26).

13 Sentenza *Bier*, punti 20 e 23, e sentenza del 16 luglio 2009, *Zuid-Chemie* (C-189/08, EU:C:2009:475; in prosieguo: la «sentenza *Zuid-Chemie*», punto 31).

14 Neppure in materia di danno puramente economico. V. *infra*, nota 28.

24. L'articolo 7, punto 2, del regolamento non è stato concepito come un foro per la protezione dell'attore. Anche se, sotto il profilo sistematico, potrebbe essere inteso come una compensazione del principio actor sequitur rei¹⁵, esso non implica che lo si debba applicare, sistematicamente, in senso favorevole ai giudici dello Stato del domicilio della vittima (forum actoris)¹⁶. Ciò è ammesso soltanto quando (e in quanto) il luogo del domicilio della persona lesa sia anche il luogo della concretizzazione del danno¹⁷.

25. Sulla base di tali elementi, la Corte, combinandoli, ha elaborato alcuni criteri per l'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento relativamente al «luogo della concretizzazione del danno», a volte con intento di generalità e altre volte in ambiti specifici:

- in generale, e per quanto qui rileva, ha escluso categorie non pertinenti di danni: ai fini della disposizione rileva solo quello iniziale e non quello secondario¹⁸, solo quello subito dalla vittima diretta e non quello patito da un'altra persona «di riflesso»¹⁹;
- quanto a determinati ambiti specifici (ad esempio, la responsabilità per violazione di diritti della personalità su Internet), ha ammesso il criterio del centro degli interessi principali della vittima²⁰. Ha cercato in tal modo di trovare un equilibrio a favore del titolare del diritto, compensando la globalità di Internet²¹.

26. Per i casi in cui il danno asserito è meramente economico, la Corte ha fissato alcuni criteri sui quali mi soffermerò più avanti.

B. Risposta alla questione pregiudiziale

27. Per rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, analoga a quella che ha dato origine a suo tempo alla sentenza Universal, occorre chiarire, anzitutto, la natura del danno asserito: se sia iniziale o secondario, e se sia materiale o puramente economico²². Si deve inoltre stabilire se i soggetti che hanno ceduto i loro diritti al VKI, in quanto creditori del risarcimento richiesto, siano vittime dirette o indirette.

28. A seconda della qualificazione del danno, occorrerà poi precisare il luogo rilevante ai fini giurisdizionali.

15 Di cui è espressione l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

16 Sentenze del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664, punto 46), e del 16 gennaio 2014, Kainz (C-45/13, EU:C:2014:7, punto 31).

17 Sentenza Kolassa, punto 50. Nella sentenza Löber, punto 32, il domicilio in Austria del titolare del conto bancario (nel quale si era prodotto il danno patrimoniale) è stato ammesso al fine di attribuire la competenza ai giudici austriaci del «luogo del danno», in quanto ulteriore elemento a conferma di tale competenza.

18 Sentenza Marinari, punti 14 e 15. In realtà, un danno può essere «secondario» in due sensi: a) in quanto derivante da un altro danno precedente (il fatto ha provocato un pregiudizio effettivamente insorto in un altro luogo: sentenza Marinari, punti 14 e 15, «accessorio rispetto a un danno iniziale insorto e subito da una vittima diretta», per riprendere i termini utilizzati dall'avvocato generale Léger nelle conclusioni del 14 gennaio 2004 relative alla causa Kronhofer, C-168/02, EU:C:2004:24, paragrafo 45); e b) in quanto subito da una parte lesa «di riflesso», vale a dire, da una vittima indiretta (sentenza Dumez, punti 14 e 22). Nelle presenti conclusioni utilizzo il termine nel primo senso.

19 Sentenza Dumez, punti 14 e 22. L'espressiva formula «di riflesso» appare occasionalmente nella giurisprudenza della Corte per distinguere tra chi ha diritto al risarcimento del danno subito personalmente e le persone diverse dalla «vittima diretta», le quali possono «ottenere il risarcimento del danno [loro causato] “di riflesso”, a seguito del danno subito dalla parte lesa». V. sentenza del 10 dicembre 2015, Lazard (C-350/14, EU:C:2015:802, punto 27).

20 Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e Martínez (C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685; in prosieguo: la «sentenza eDate»).

21 Sentenza eDate, punto 47.

22 Dalla formulazione della questione risulta che, secondo il giudice austriaco, tale aspetto non solleva dubbi. Dal contenuto della decisione di rinvio, tuttavia, sembrerebbe evincersi il contrario.

29. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, se si possa correggere il risultato raggiunto con l'operazione precedente tenendo conto di considerazioni di prevedibilità e prossimità. Ritengo importante indicare, fin d'ora, che una risposta affermativa comporterebbe un cambiamento sostanziale dell'interpretazione e dell'applicazione finora prevalenti dell'articolo 7, punto 2, del regolamento.

30. Nelle loro osservazioni, gli intervenienti hanno espresso altri dubbi sull'interpretazione della disposizione, ma, dal momento che essi non risultano dalla decisione di rinvio, non mi pronuncerò al riguardo²³.

1. Natura del danno: iniziale o secondario, materiale o patrimoniale. Vittime dirette o indirette

31. Il giudice del rinvio compendia il danno nel software che, una volta integrato nel veicolo, ne costituisce un vizio. Esso lo qualifica come danno iniziale, mentre la diminuzione del patrimonio degli acquirenti sarebbe un mero danno secondario²⁴.

32. Esso si chiede inoltre chi abbia subito il danno: se i consumatori rappresentati dal VKI o tutti gli acquirenti delle autovetture, a cominciare dai primi concessionari e importatori. In questa seconda ipotesi, i soggetti di cui il VKI fa valere i diritti, gli ultimi della catena, non sarebbero vittime dirette.

33. Per accertare la natura del danno occorre distinguere l'ambito degli eventi generatori da quello delle conseguenze (danni) che ne derivano:

- la produzione di un oggetto, con o senza difetti, si colloca nel primo ambito. La Corte ha statuito in tal senso nella sentenza Zuid-Chemie, a proposito della responsabilità per danni cagionati da un prodotto difettoso²⁵;
- i danni sono le conseguenze negative dei fatti nella sfera degli interessi giuridici protetti di un ricorrente²⁶.

34. Muovendo da tale premessa, nel presente procedimento l'evento generatore del danno consisterebbe nell'installazione, durante il processo di produzione del veicolo, del software che altera i dati sulle relative emissioni di gas.

35. Il danno derivante da tale fatto presenta, a mio avviso, carattere iniziale e patrimoniale.

36. In circostanze normali (assenza di difetti), l'acquisto di un oggetto apporta al patrimonio di cui entra a far parte un valore equivalente, quanto meno, al valore di ciò che ne esce (e che, nel caso della compravendita, è rappresentato dal prezzo pagato per l'oggetto).

23 Tali dubbi riguardano il luogo in cui si è verificato l'evento generatore e la scelta fra tale luogo e quello della concretizzazione del danno, quando i ricorrenti non siano le vittime stesse, bensì un'associazione che si sia surrogata nei loro diritti.

24 I dubbi del giudice austriaco non riguardano la richiesta di dichiarare la responsabilità per danni futuri o non ancora valutabili, che il VKI imputa a un aggiornamento del software successivo alla data in cui si è avuta conoscenza della manipolazione iniziale dei motori. Poiché la questione pregiudiziale non verte su tali danni, mi asterrò dal commentarli. Tuttavia, mi permetto di segnalare che la competenza del giudice austriaco in ragione del luogo in cui si è concretizzato il danno, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento, sarebbe discutibile, per vari motivi.

25 Sentenza Zuid-Chemie, punto 27: «il luogo in cui si è prodotto il danno non può essere confuso con quello in cui si è verificato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso, trattandosi in questo caso, infatti, del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno».

26 In Germania vi è stato un intenso dibattito sulla questione se i proprietari di veicoli con motori manipolati possano esercitare un'azione su base extracontrattuale nei confronti del produttore (vale a dire, sulla questione di stabilire se essi siano o meno titolari di un interesse giuridico tutelato in tal modo). Ciò emerge dalle decisioni giudiziarie di segno opposto: affermativo, nelle sentenze del Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda, Germania) del 17 gennaio 2019 (23 O 180/18), del Landgericht Frankfurt (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) del 29 aprile 2019 (2-07 O 350/18), e dell'Oberlandesgericht Koblenz (Tribunale superiore del Land, Coblenza, Germania) del 12 giugno 2019 (Az.: 5 U 1318/18), attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania); negativo, nella sentenza del Landgericht Braunschweig (Tribunale del Land, Braunschweig, Germania) del 29 dicembre 2016 (1 O 2084/15).

37. Se il valore del veicolo è inferiore al prezzo pagato, già al momento dell'acquisto, in quanto esso viene comprato con un vizio originario, il prezzo pagato non corrisponde al valore ricevuto. La differenza tra il prezzo versato e il valore del bene materiale ricevuto in contropartita determina un danno patrimoniale simultaneo all'acquisto del veicolo (che, tuttavia, sarà scoperto solo in seguito).

38. L'esistenza del veicolo, in quanto oggetto *materiale*, impedisce di qualificare la lesione come patrimoniale? Ritengo di no. Quando sono state rese note le reali caratteristiche dell'automobile, i suoi acquirenti non hanno scoperto che possedevano *meno* veicolo o *un altro* veicolo, bensì un veicolo di valore inferiore: in definitiva, un patrimonio inferiore. Il veicolo, in quanto oggetto fisico, *simboleggia* la riduzione patrimoniale e consente di individuare l'origine di tale danno. Esso tuttavia non modifica, nel caso di specie, l'essenza *immateriale* del pregiudizio che la manipolazione del software ha cagionato agli acquirenti.

39. Tale pregiudizio patrimoniale è, ripeto, iniziale e non secondario: esso deriva direttamente dall'evento generatore (la manipolazione del motore) e non da un danno precedente subito dal ricorrente e provocato dal medesimo fatto.

40. Quanto alla qualità delle vittime, ritengo che gli acquirenti delle autovetture (che hanno ceduto i propri diritti al VKI ai fini della loro tutela in via giurisdizionale) siano vittime *dirette* ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento. La lesione da essi lamentata non è conseguenza di un danno precedente subito da altri soggetti prima di loro.

41. Infatti, la perdita di valore dei veicoli si è verificata solo quando la manipolazione dei motori è divenuta di pubblico dominio. I ricorrenti possono essere, in alcuni casi, utenti finali che hanno ricevuto il veicolo da un altro precedente compratore, ma quest'ultimo non ha subito alcun pregiudizio, in quanto il danno, latente fino a quel momento, è stato dichiarato solo più tardi, interessando il nuovo proprietario. Non si può dunque parlare di una traslazione dei danni dai primi acquirenti a quelli successivi.

2. Luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno

42. La questione sollevata dal giudice nazionale verte soltanto sulla determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno, e non sul luogo in cui si è verificato l'evento che l'ha causato. Detto giudice chiarisce nella decisione di rinvio che, a suo parere, l'evento generatore (fatto causale) del danno è avvenuto nel luogo in cui sono stati prodotti i veicoli manipolati, vale a dire in Germania.

43. Pertanto, conformemente alla regola generale, il produttore dei veicoli, in quanto persona domiciliata in Germania, sarebbe soggetto, in linea di principio, alla competenza dei giudici di tale Stato membro. Tuttavia, poiché la domanda trae origine da un illecito civile doloso o colposo, detta persona può essere convenuta anche in un altro Stato membro, per la precisione dinanzi ai giudici del luogo in cui si è concretizzato il danno.

3. Luogo in cui si concretizza il danno

a) Impostazione generale

1) Localizzazione di un danno meramente economico nella giurisprudenza della Corte di giustizia

44. La domanda del VKI non si basa, come ho già anticipato, sulla lesione materiale a una persona o a una cosa, bensì su un danno meramente economico.

45. Nella giurisprudenza della Corte, il luogo della concretizzazione del danno è quello nel quale si manifestano in concreto le conseguenze negative di un fatto²⁷.

46. L'assenza di una lesione *materiale* rende difficile l'individuazione di tale luogo e determina incertezza, fin dall'inizio del procedimento. Al contempo, questa stessa assenza fa sorgere dubbi sull'opportunità di considerare detto luogo come norma di competenza, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento. Non sorprende che, nell'ambito di precedenti rinvii pregiudiziali, sia stato suggerito alla Corte di abbandonare l'opzione tra il luogo dell'evento e il luogo del danno per situazioni di pregiudizio solo patrimoniale²⁸.

47. Esistono, in effetti, alcuni argomenti a favore di tale proposta. Lo sdoppiamento del foro di competenza non è un imperativo nell'applicazione della norma; esso si giustifica in quanto, *e se*, l'attribuzione della competenza risponde ad «[un]'esigenza oggettiva sotto il profilo probatorio o dell'economia processuale»²⁹. L'interpretazione sancita dalla sentenza Bier non era intesa a sommare le giurisdizioni in relazione ad azioni per responsabilità extracontrattuale, bensì, piuttosto, a non escludere criteri di collegamento pertinenti nell'analisi dei fattori – l'evento e il danno – rilevanti nell'ambito delle stesse.

48. In quest'ottica, forse, l'opzione del «luogo in cui si concretizza il danno» non dovrebbe operare in determinate ipotesi³⁰: a) quando la natura del danno non consenta di accertare dove esso sia insorto applicando un test semplice³¹; b) quando l'ubicazione debba essere stabilita ricorrendo a finzioni³²; e c) quando l'esame tenda a sfociare in un luogo fortuito o manipolabile dal ricorrente³³.

49. A tale proposito ricordo che, nella sentenza del 19 febbraio 2002, Besix, la Corte ha escluso l'applicazione dell'articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (attualmente articolo 7, punto 1, del regolamento) in riferimento a un'obbligazione che «non può né essere localizzata in un luogo preciso, né essere collegata ad un giudice particolarmente idoneo a conoscere della controversia relativa a questa obbligazione»³⁴.

27 V., ex plurimis, sentenza Zuid-Chemie, punto 27, e sentenza CDC, punto 52.

28 Conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:161, paragrafo 38): «In certe situazioni, le nozioni di "Handlungsort" e di "Erfolgsort" non possono essere distinte». Tale parere trova peraltro sostegno in dottrina: Hartley, T.H.C., «Jurisdiction in Tort Claims for Non-Physical Harm under Brussels 2012, Article 7(2)», *ICLQ*, vol. 67, pagg. da 987 a 1003; e Oberhammer, P., «Deliktsgerichtsstand am Erfolgsort reiner Vermögensschäden», *JBl* 2018, pagg. da 750 a 768.

29 Sentenza Kronhofer, punto 18.

30 Nelle sue conclusioni relative alla causa CDC (C-352/13, EU:C:2014:2443, paragrafo 47), l'avvocato generale Jääskinen ha sostenuto che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non dovrebbe applicarsi quando le vittime dei danni lamentati siano disseminate in un gran numero di Stati membri, in quanto ciò determinerebbe una moltiplicazione di processi paralleli, con il rischio di decisioni contraddittorie, il che sarebbe contrario all'obiettivo generale del regolamento. La Corte non ha accolto tale proposta (che avrebbe riguardato anche il presente procedimento, tenuto conto del numero di interessati, del fatto che la cessione dei loro diritti non modifica l'attribuzione della competenza giurisdizionale e del fatto che l'articolo 7, punto 2, del regolamento fissa la competenza territoriale, oltre a quella internazionale). Pertanto, il criterio consistente nell'evitare la molteplicità di procedimenti non deve prevalere sull'applicazione del precetto, imponendo l'esclusione preventiva dei giudici vicini alla controversia, prevedibili per le parti e autorizzati a pronunciarsi dal medesimo testo normativo. Di fronte a una pluralità di procedimenti simultanei, la sua correzione dovrà essere realizzata mediante i meccanismi della litispendenza o della connessione parimenti previsti dal regolamento (o mediante i meccanismi nazionali, in caso di pluralità di procedimenti in uno stesso Stato).

31 Nella sentenza Universal, la Corte ha seguito un ragionamento che, in linea di principio, avrebbe indotto a collocare il danno nel luogo in cui il ricorrente aveva contratto l'obbligazione che aveva gravato in modo definitivo sul suo patrimonio (punti 31 e 32). A mio avviso, tenere conto del «luogo in cui è contratta l'obbligazione» non è di grande aiuto per localizzare il danno, se lo si intende nel senso che richiede una consultazione del diritto applicabile. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), garantisce, in teoria, l'identità del risultato di tale consultazione in tutti gli Stati membri, ma non si possono escludere divergenze, foss'anche solo per il diverso approccio alla prova del diritto estero in ciascun Stato, e alla soluzione sussidiaria in caso di mancanza di prova. Tuttavia, si tratta di difficoltà note e assunte nell'applicazione di altri criteri di competenza del regolamento e dei suoi predecessori.

32 Come quella del «centro patrimoniale del danneggiato», che risponde all'idea di danno con effetto simultaneo sull'intero patrimonio del ricorrente. Tale criterio di collegamento è stato escluso nella sentenza Kronhofer.

33 Ad esempio, in caso di conti bancari del ricorrente, che questi possa selezionare dopo la nascita dell'obbligazione cui egli associa il danno patrimoniale: v. sentenza Universal, punto 38. La Corte ammette che il luogo in cui è ubicato il conto sul quale rimane il riflesso contabile dell'operazione è il luogo in cui si concretizza il danno patrimoniale diretto; tuttavia, come spiegherò, essa ritiene che ciò non sia sufficiente a giustificare l'opzione di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento.

34 Sentenza nella causa C-256/00, EU:C:2002:99, punto 49. La controversia verteva su un'obbligazione di non fare senza limitazione geografica.

50. Dal momento che i punti 1 e 2 dell'articolo 7 del regolamento perseguono gli stessi obiettivi di prossimità e prevedibilità, la soluzione che vale per il punto 1 potrebbe valere anche per il punto 2.

51. È vero che la Corte non ha escluso la competenza dei giudici del luogo in cui si è concretizzato il danno quando quest'ultimo sia solo patrimoniale³⁵. Tuttavia, se pure non esclude esplicitamente il mantenimento di tale opzione, essa si avvicina, in alcuni casi, a questa soluzione. La linea argomentativa non è unica, come si evince dal confronto tra i casi nei quali la perdita patrimoniale è conseguenza delle violazioni del diritto della concorrenza³⁶ e quelli nei quali essa deriva da un investimento errato.

52. Talora la Corte associa il danno a un'omissione o a un fatto, provocati dall'attività del convenuto, direttamente e logicamente precedenti alla lesione e la cui idoneità ad essere percepiti dai sensi è maggiore, ancorché non assoluta, come avviene quando il danno risulta da qualcosa che *non accade*.

- Ciò si è verificato nella sentenza del 21 dicembre 2016, *Concurrence*, nel contesto di una rete di distribuzione selettiva: il danno che il distributore poteva lamentare consisteva nella riduzione del volume delle sue vendite e nella conseguente perdita di profitto³⁷.
- Sulla stessa linea, la sentenza del 5 luglio 2018, *AB flyLAL-Lithuanian Airlines*, ha esaminato la perdita economica congiuntamente alla riduzione delle vendite della compagnia³⁸.
- Nella sentenza del 29 luglio 2019, *Tibor-Trans*, è stato preso in considerazione il danno consistente in costi aggiuntivi pagati per l'acquisto di autocarri a causa di prezzi artificialmente elevati: la Corte non si è concentrata sul luogo in cui erano stati effettivamente pagati i costi aggiuntivi, bensì sull'acquisto degli autocarri in un mercato interessato dalle pratiche collusive³⁹.

53. La presentazione del danno patrimoniale mediante riferimento ad un'attività o a un fatto manifesti aiuta a fissarlo *fisicamente* in un territorio o, direttamente, evita di doverlo fare. Non vedo perché non si possa generalizzare tale metodo⁴⁰, anche se mi sembra opportuno segnalarne i rischi: ricondurre il danno patrimoniale al suo antecedente materiale più prossimo può portare a discussioni barocche sulle categorie di danno «iniziale» e «conseguente»⁴¹.

54. La perdita patrimoniale è passata in primo piano in altre sentenze, nelle quali la Corte ha ammesso che la concretizzazione del danno si verifica sul conto nel quale si manifesta il riflesso contabile del pregiudizio economico. Così accade, di norma, in materia di investimenti⁴².

35 V. la giurisprudenza citata alla nota 4. La questione se si possa qualificare come «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» quello in cui si è verificato un danno che, *per il momento*, è solo patrimoniale è stata sottoposta alla Corte nella causa *Zuid-Chemie*, nel contesto della responsabilità per prodotti difettosi. Poiché in quel caso si era verificato un danno materiale, la Corte ha ritenuto che la questione fosse ipotetica e pertanto non si è pronunciata al riguardo. Da tale mancata risposta non si può desumere che, nel caso in cui un danno patrimoniale si aggiunga ad un altro danno (ulteriore e non secondario) materiale, l'ubicazione del secondo comporti lo spostamento di quella del primo al fine di determinare la competenza giurisdizionale internazionale.

36 In tale contesto, la sentenza *CDC* appare come un caso isolato. L'avvocato generale Jääskinen, nelle sue conclusioni (EU:C:2014:2443, paragrafo 50), aveva indicato come uno dei luoghi della concretizzazione del danno, dal punto di vista economico, quello nel quale erano stati eseguiti i contratti il cui contenuto era stato falsato dall'intesa. Il luogo considerato in definitiva dalla Corte – la sede di ciascuno degli interessati, che era l'altra possibilità formulata dall'avvocato generale – non è stato ripreso in sentenze successive.

37 Sentenza nella causa C-618/15, EU:C:2016:976, punto 33: «(...) in caso di violazione, tramite un sito Internet, delle condizioni di una rete di distribuzione selettiva, il danno che un distributore può lamentare consiste nella riduzione del volume delle sue vendite in conseguenza di quelle realizzate in violazione delle condizioni della rete e nella perdita di profitto che ne deriva».

38 Sentenza nella causa C-27/17 (EU:C:2018:533; in prosieguo: la «sentenza *flyLAL*»), punti 35 e 36).

39 Sentenza nella causa C-451/18 (EU:C:2019:635; in prosieguo: la «sentenza *Tibor-Trans*»), punti 30, 32 e 33).

40 Anche nella sentenza *Universal*, punti 31 e 32, appare tale riflesso, con cui si tende a cercare appoggio in attività più o meno percettibili (in quel caso, nella conclusione di un accordo transattivo nella Repubblica ceca, nell'ambito di un procedimento arbitrale svoltosi in tale paese).

41 Nelle sue conclusioni del 28 febbraio 2018 relative alla causa *flyLAL* (EU:C:2018:136, paragrafo 70), l'avvocato generale Bobek ha richiamato l'attenzione sul fatto che il calo delle vendite e la susseguente perdita di profitto non accadono necessariamente nello stesso luogo. Egli qualificava il primo come «danno iniziale» e la seconda come danno «conseguente». La Corte non ha accolto questa tesi, quanto meno non esplicitamente.

42 Non solo: v. sentenza *Universal*, in cui l'evento dannoso era la negligenza dell'avvocato che aveva redatto un contratto vincolante per il cliente.

55. Orbene, in questi casi, motivi di prossimità tra la controversia e il foro, o la prevedibilità per le parti, richiedono che elementi della fattispecie diversi dal luogo della concretizzazione del danno confermino, considerati nel loro insieme, l'idoneità di tale luogo ai fini dell'attribuzione della competenza. Il luogo in cui si sono verificati, o si trovano, tali elementi consentirà di confermare (o, al contrario, imporrà di escludere) il convincimento riguardo al luogo considerato come il luogo del danno economico.

56. In questa (recente) giurisprudenza della Corte, che per ora è limitata a tre sentenze⁴³, l'iter argomentativo nell'ambito dell'articolo 7, punto 2, del regolamento si svolge in due fasi: accertare dove si sia concretizzato il danno è solamente una di esse. Tale luogo, una volta individuato, non è automaticamente rappresentativo della prossimità e della prevedibilità richieste, bensì il punto di partenza che deve essere confermato dalle *altre circostanze specifiche* della controversia, nell'ambito di una valutazione d'insieme⁴⁴.

57. Sebbene il ragionamento sia complesso e diverso da quello applicato ad altri tipi di danni, non mi sembra che l'argomentazione della Corte sia sostanzialmente mutata. L'analisi non mette in primo piano la prossimità o la prevedibilità né autorizza l'interprete ad effettuare semplicemente una ponderazione tra le circostanze del caso al fine di individuare il foro *più conveniente* alla luce di tali parametri. Questo aspetto ha suscitato dubbi nel giudice del rinvio⁴⁵, per cui lo esaminerò più dettagliatamente nel prosieguo.

2) Portata del criterio delle «circostanze particolari»

58. Nella giurisprudenza sinora elaborata, la Corte fa riferimento alle «circostanze specifiche» del caso per precisare il criterio di competenza relativo al «luogo del danno».

59. Come ho spiegato, tale operazione implica verificare il concorso di elementi atti a garantire che il luogo individuato come quello «del danno» sia prossimo e prevedibile, conformemente ai criteri del regolamento. In tal modo si soddisfano gli imperativi di tutela giurisdizionale di entrambe le parti e quelli relativi alla gestione del procedimento. La necessità di tale verifica non è generalizzata, ossia non riguarda tutti i tipi di danni; esiste, o può esistere, per quelli puramente patrimoniali.

60. Il criterio non viene utilizzato neppure affinché il giudice adito confronti il «luogo dell'evento generatore» con il «luogo del danno» e scelga quello più conveniente tra essi.

61. Non nego che l'equivalenza, in termini di prossimità e di prevedibilità, tra i luoghi dell'evento e del danno, sancita a partire dalla sentenza Bier, sia teorica o ideale. Questa stessa sentenza dichiara che non è appropriato prenderne in considerazione uno ed escludere l'altro, in quanto ciascuno di essi può, «*a seconda delle circostanze*»⁴⁶, fornire indicazioni utili sotto il profilo della prova e dell'organizzazione del procedimento.

62. Orbene, la particolarità delle circostanze del caso non è un criterio valido (né la Corte lo ha adottato) per decidere tra il giudice del luogo dell'evento generatore e quello del danno. Tale opzione è stata consapevolmente lasciata al ricorrente, il che implica ammettere che essa risponde anzitutto alla sua convenienza.

⁴³ Le sentenze Kolassa, Universal e, in special modo, Löber.

⁴⁴ Sentenza Löber, punti 31 e 36 e dispositivo.

⁴⁵ V. pagg. 9 e 10 della decisione di rinvio.

⁴⁶ Punto 17 (il corsivo è mio).

63. Il carattere relativo degli obiettivi di prossimità e di certezza del diritto costituisce, peraltro, un elemento strutturale del sistema di ripartizione delle competenze definito dal regolamento. Ciascuno dei fori previsti al suo articolo 7 riflette una ponderazione *ex ante*, in astratto, effettuata dal legislatore, tra le esigenze di prevedibilità e quelle di prossimità.

64. Il risultato di tale ponderazione esprime un equilibrio ragionevole tra i due principi, che deve essere preservato nell'attuazione pratica della norma. Infatti, la Corte ha dichiarato, in passato, che non è possibile discostarsi dal risultato derivante dall'applicazione del criterio tassativamente disposto dall'articolo 7 del regolamento, neppure quando, nel caso concreto, porti a un organo giurisdizionale privo di collegamento con la controversia. Il convenuto può essere citato dinanzi al giudice del luogo designato dalla norma, anche nel caso in cui il foro così individuato non sia quello che presenta il collegamento più immediato con la controversia⁴⁷.

65. Il riferimento testuale al «giudice collocato nella *posizione* obiettivamente *migliore* al fine di valutare se sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona citata»⁴⁸ non implica, né sotto il profilo del metodo né sotto quello del risultato, un raffronto tra giudici diversi che potrebbero essere competenti in ragione del luogo dell'evento e del danno, alla ricerca del foro situato, in ciascun caso, nella posizione migliore.

66. Tale espressione rispecchia la ponderazione tra la certezza del diritto e la prossimità alla controversia, che si cristallizza nel criterio di competenza sancito dalla disposizione normativa. In altre sentenze la Corte utilizza espressioni diverse, come «un collegamento particolarmente stretto»⁴⁹, che non includono l'idea della comparazione. Purché non inducano in errore circa il compito dell'autorità che applica la norma, queste altre espressioni, a mio avviso, sono più appropriate.

3) *Precisazioni sulle «altre circostanze specifiche»*

67. Quali siano le «altre circostanze specifiche» che devono concorrere a sostegno del luogo in cui si manifesta il danno, allorché quest'ultimo sia meramente economico, dipende, ovviamente, da ciascuna controversia: l'espressione racchiude l'idea di contingenza e rinvia al caso concreto. Tuttavia, in generale si possono considerare tali, a mio avviso:

- gli elementi rilevanti ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'utile organizzazione del processo; e
- i fattori che possono essere serviti a formare il convincimento delle parti circa il luogo in cui instaurare la controversia o nel quale potranno essere eventualmente convenute in conseguenza dei loro atti⁵⁰.

⁴⁷ Sentenza del 29 giugno 1994, *Custom Made Commercial* (C-288/92, EU:C:1994:268, punti 17, letto congiuntamente al punto 16, e 21). La sentenza si riferisce al foro speciale in materia contrattuale, ma il principio è lo stesso nel punto relativo alle azioni per responsabilità extracontrattuale. Su questa linea, v., in materia di responsabilità extracontrattuale, sentenza del 27 ottobre 1998, *Réunion européenne e a.* (C-51/97, EU:C:1998:509, punti 34 e 35).

⁴⁸ Ad esempio, nella sentenza del 16 gennaio 2014, *Kainz* (C-45/13, EU:C:2014:7, punto 24).

⁴⁹ Sentenza *flyLAL*, punto 27.

⁵⁰ La selezione degli uni o degli altri varierà in funzione, come minimo, dell'illecito e della configurazione del procedimento. L'ipotesi in cui sia stata accertata una violazione nell'ambito di un precedente grado di giudizio e la controversia verta sulla questione di stabilire se, e in qual modo, sia stato leso un ricorrente specifico, è diversa, logicamente, da quella in cui l'accertamento stesso non abbia ancora avuto luogo. Inoltre, le aspettative dei soggetti riguardo alle conseguenze giuridiche dei loro atti sono definite mediante riferimento a fattispecie tipiche e alla loro disciplina in un determinato ordinamento giuridico.

68. In tal modo risultano pienamente comprensibili gli elementi elencati dalla Corte nella sentenza Löber⁵¹, paradigma di questo nuovo modo di procedere. Fra tali elementi rientrano la provenienza dei pagamenti (localizzazione dei conti bancari personali e di regolamento), il mercato in cui viene diffuso il prospetto e quello della commercializzazione e dell'acquisto dei certificati, nonché l'ubicazione degli interlocutori diretti dell'investitore e il loro domicilio.

69. Presumibilmente, tali elementi contribuiranno alla prova del comportamento illecito, del danno e del nesso di causalità tra l'uno e l'altro. Si tratta, peraltro, di circostanze che prendono in considerazione la prospettiva delle parti della controversia: per quanto riguarda la sig.ra Löber – ricorrente –, esse indicavano che il suo investimento non aveva carattere transfrontaliero⁵²; quanto alla Barclays Bank – convenuta – avrebbero dovuto indurla ad attendersi che, in taluni Stati membri, qualcuno, non sufficientemente informato, effettuasse investimenti che potevano risultare dannosi.

b) Nella controversia a qua

1) Luogo della concretizzazione del danno

70. Tenuto conto di quanto precede, occorre essere cauti nell'estendere a qualsiasi azione per danni puramente patrimoniali un *modus operandi* che, nell'applicare l'articolo 7, punto 2, del regolamento, impone di individuare anzitutto il luogo della concretizzazione del danno e poi di confermare (o meno) la sua idoneità come criterio di competenza giurisdizionale, nell'ambito di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso.

71. Per quanto riguarda la controversia in esame, ritengo che ricorrano analogie con le cause che hanno dato luogo alle sentenze Kolassa, Universal e Löber. Sono inoltre dell'avviso che l'elemento che potrebbe giustificare l'applicazione del medesimo metodo *non* sia il veicolo.

72. Quando la perdita patrimoniale è simboleggiata da uno specifico oggetto materiale, si potrebbe pensare che quest'ultimo e la sua ubicazione servano da punto di partenza per stabilire la competenza giurisdizionale nel contesto dell'articolo 7, punto 2, del regolamento⁵³. Tuttavia, il luogo in cui si trova *fisicamente* l'oggetto nel momento in cui si verifica la perdita⁵⁴ non è sufficiente, come nel caso del conto bancario: ciò a maggior ragione quando si tratti di un oggetto mobile.

73. L'ubicazione del veicolo è imprevedibile, dalla prospettiva del convenuto. In termini di prossimità tra il giudice e la controversia, l'autovettura conta meno della prova della sua titolarità e del momento in cui è stato realizzato l'acquisto, in particolare se, come indicato nella decisione di rinvio, l'esame di ciascuna automobile in concreto non è necessario per valutare il danno (in quanto esso è stato stimato nella medesima percentuale di prezzo per tutti gli interessati)⁵⁵.

51 Sentenza Löber, punti 32 e 33.

52 Nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 7, punto 2, del regolamento, la Corte mette in relazione la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione con due obiettivi: che il ricorrente possa individuare facilmente il giudice cui rivolgersi e che il convenuto possa ragionevolmente prevedere dove potrebbe essere proposta un'azione nei suoi confronti (v., ad esempio, sentenze Kolassa, punto 56, e Löber, punto 35). Sembrerebbe che chi occupa la posizione attiva nel processo goda soltanto di una tutela *ex post facto* e che per il convenuto, invece, il punto di riferimento sia anteriore. In realtà non è così: chiunque deve poter (ragionevolmente) prevedere le conseguenze delle proprie azioni, prima di compierle; l'ambito della tutela giuridica non può essere ridotto in considerazione di una qualità – quella di essere ricorrente o, al contrario, convenuto – che non è nota nel momento in cui viene posta in essere oppure omessa la condotta. Per tale motivo, nella sentenza Löber, varie «circostanze specifiche» ruotavano intorno alla sig.ra Löber (la ricorrente) e alle sue azioni precedenti al manifestarsi del danno.

53 Le osservazioni del VKI, della Commissione e del Regno Unito, che giungono a qualificare il danno come «ibrido» (in opposizione a meramente patrimoniale), sembrano orientate in tal senso, sebbene non sia chiaro quali conseguenze traggano da tale aggettivo qualificativo ai fini dell'attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale.

54 Si tratta del momento in cui il veicolo è stato acquistato da chi ne era proprietario allorché il difetto del motore è divenuto di pubblico dominio.

55 Decisione di rinvio, pag. 9.

74. Il punto di partenza corretto si trova invece nell'atto in virtù del quale il bene è entrato a far parte del patrimonio dell'interessato e ha causato la lesione. Il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui tale operazione si è conclusa; i giudici di tale luogo saranno competenti (internazionalmente e territorialmente) se anche le altre circostanze specifiche del caso concorrono a siffatta attribuzione di competenza.

75. Fra tali circostanze, la cui individuazione e valutazione spetta al giudice del rinvio, dovranno figurare non solo quelle relative alla persona lesa⁵⁶, ma anche quelle indicative dello scopo del convenuto di vendere i suoi veicoli nello Stato membro della cui giurisdizione si discute⁵⁷ (e, per quanto possibile, in determinate circoscrizioni all'interno di tale Stato)⁵⁸.

2) *La «altre circostanze specifiche» e la competenza dei giudici austriaci*

76. Ho già osservato che non è facile indicare in astratto quali siano le circostanze che devono concorrere a sostegno del luogo «del danno», o gli orientamenti per effettuare l'analisi d'insieme. Tuttavia, l'incertezza sulle une e sugli altri comporta il rischio di un'applicazione non uniforme dell'articolo 7, punto 2, del regolamento e determina, inoltre, confusione sul metodo. Ciò è evidenziato dalle osservazioni finali della decisione di rinvio.

77. Infatti, il giudice a quo dubita che l'acquisto e la consegna dei veicoli in Austria siano sufficienti per sostenere la competenza dei giudici austriaci. A suo parere, altri elementi, rientranti nella sfera dei fatti, deporrebbero a favore dei giudici del luogo in cui si è verificato l'evento generatore (quelli tedeschi). Questi ultimi sarebbero, «[d]al punto di vista di una corretta economia processuale, in particolare per quanto riguarda la prossimità all'oggetto della controversia e la facilità di assunzione delle prove, (...) i più idonei a far luce sulla responsabilità per i danni asseriti»⁵⁹.

78. Ad avviso del giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte in materia di danni puramente economici, che sancisce l'obbligo di prendere in considerazione, ai fini dell'articolo 7, punto 2, del regolamento, il contesto e le circostanze specifiche del caso, gli consentirebbe di propendere per la competenza dei giudici di un altro Stato (la Germania). Aggiunge che tenere conto del luogo di acquisto e di consegna dei veicoli mette a rischio la prevedibilità del foro da parte del convenuto, specialmente perché, nel caso di specie, alcune automobili sono state acquistate d'occasione.

79. Concordo con il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt) sul fatto che, nell'ambito dell'articolo 7, punto 2, del regolamento, non sarebbe sufficiente che l'Austria fosse il territorio in cui sono state acquistate e consegnate le automobili, se la Volkswagen non poteva ragionevolmente presumere che tale acquisto sarebbe potuto avvenire in detto Stato membro.

80. Non condivido invece il suo approccio all'analisi delle «circostanze specifiche» del caso in esame:

- da un lato, un produttore di veicoli quale la Volkswagen è in grado di prevedere, facilmente, che i suoi veicoli saranno commercializzati in Austria⁶⁰;

⁵⁶ Dalla prospettiva della persona lesa, alla luce della sentenza Löber, potrebbero costituire circostanze rilevanti, tra l'altro, il fatto che le trattative per l'acquisto siano avvenute nello stesso luogo, o che quest'ultimo fosse anche il luogo di consegna del veicolo nonché (sempre secondo la sentenza Löber) quello del domicilio dell'acquirente.

⁵⁷ Dalla prospettiva del convenuto, potrebbero costituire circostanze rilevanti, tra l'altro, il fatto che i veicoli siano stati introdotti (direttamente o attraverso un importatore generale collegato al convenuto stesso) nello Stato in cui è egli stato citato in giudizio, la commercializzazione in tale Stato da parte di concessionari o distributori ufficiali, la promozione della vendita attraverso pubblicità effettuata dal convenuto o per suo conto in tale Stato, o l'emissione di certificati di conformità da lui tradotti nella lingua di detto Stato.

⁵⁸ Ribadisco che l'articolo 7, punto 2, del regolamento è concepito per attribuire la competenza giurisdizionale internazionale, nonché quella territoriale, a un giudice specifico nell'ambito della giurisdizione designata.

⁵⁹ Decisione di rinvio, pagg. 9 e 10.

⁶⁰ V., in proposito, nota 57.

- dall'altro, l'esame d'insieme di dette circostanze deve essere finalizzato unicamente a confermare (o smentire) la competenza del giudice del luogo del danno, individuato nel modo sopra esposto. Tale esame non deve invece essere utilizzato per *scegliere* l'organo giurisdizionale (il giudice del rinvio o i giudici del luogo in cui è verificato l'evento generatore) che, essendo più vicino e prevedibile, dovrebbe decidere la causa nel merito.

IV. Conclusione

81. In considerazione delle riflessioni che precedono, suggerisco di rispondere al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria) nei termini seguenti:

- «1) L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, qualora un illecito commesso in uno Stato membro consista nella manipolazione di un prodotto, la cui esistenza sia occultata e si manifesti solo dopo l'acquisto, in un altro Stato membro, ad un prezzo superiore al valore reale del bene:
- l'acquirente di tale prodotto, che lo detenga nel proprio patrimonio allorché viene reso noto il difetto, è una vittima diretta;
 - il luogo in cui è avvenuto l'evento generatore è quello in cui si è verificato il fatto che ha provocato il deterioramento del prodotto; e
 - il danno si concretizza nel luogo, situato in uno Stato membro, in cui la persona lesa ha acquistato il prodotto presso terzi, a condizione che le altre circostanze confermino l'attribuzione della competenza ai giudici di detto Stato. Fra tali circostanze devono concorrerne, in ogni caso, una o più che abbiano consentito al convenuto di prevedere, ragionevolmente, che avrebbe potuto essere intentata nei suoi confronti un'azione per responsabilità civile imputabile ai suoi atti da parte dei futuri acquirenti che avessero acquistato il prodotto in tale luogo.
- 2) L'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che non consente al giudice del luogo in cui si è concretizzato il danno di dichiarare o escludere la propria competenza sulla base di una ponderazione delle altre circostanze del caso, diretta a stabilire quale organo giurisdizionale – se esso stesso o il giudice del luogo dell'evento generatore – si trovi nella posizione migliore, in termini di prossimità e prevedibilità, per dirimere la controversia».